

CODICE PER LA TRASPARENZA

CAPO I

Principi

Art. 1

Principi

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, di seguito denominato ENPAPI od anche Ente, in piena adesione ai doveri di una condotta ispirata ai principi etici di lealtà, imparzialità, riservatezza e correttezza - così come consacrati all'interno del proprio Codice Etico - fa proprio - quale criterio guida - come anche contemplato all'articolo 1, comma 4 della legge 509/1994, il principio della trasparenza da adottarsi nei rapporti con gli iscritti e nella composizione degli Organi collegiali.

A tal fine, l'ENPAPI definisce e adotta il presente "Codice per la trasparenza" (di seguito anche "Codice").

Art. 2

Modalità ed ambito di applicazione

Fermi restando quanto già disposto dal legislatore e gli obblighi vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti da leggi o regolamenti, il presente Codice costituisce un obbligo per tutti i dipendenti dell'ENPAPI, nonché i dirigenti, i componenti degli Organi, nonché eventuali consulenti e collaboratori, in merito all'osservanza delle disposizioni in esso contenute.

Coloro che instaurano rapporti con terzi fornitori o collaboratori esterni, con particolare riferimento alle aree degli investimenti e della gestione del patrimonio, hanno l'obbligo di richiamare anche per costoro il vincolo del rispetto delle disposizioni del presente Codice, inserendo nei contratti un'apposita clausola di applicazione e una specifica clausola risolutiva espressa, o decadenza, dal rapporto ove si denunci la violazione derivante dagli obblighi del presente Codice.

Art. 3

Principio generale di trasparenza

Nell'ambito del potere di autoregolamentazione, l'ENPAPI si impegna a rispettare i principi in materia di trasparenza nei confronti dei propri iscritti, garantendo l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e, nel rispetto della normativa vigente, l'accessibilità alle informazioni relativamente all'attività istituzionale di previdenza ed assistenza e all'utilizzo delle risorse.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse.

L'interesse alla trasparenza è in capo ai singoli iscritti, ed ai percettori di prestazioni, che devono poter avere accesso attraverso i siti istituzionali ai documenti, alle informazioni ed ai dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente ed è esercitabile secondo le modalità e nei limiti stabiliti nel presente Codice che si ispira alla legislazione vigente in materia.

Art. 4

Limiti alla trasparenza e all'accesso agli atti

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento e le disposizioni di cui al presente Codice prevedano la pubblicazione di atti o documenti, l'Ente provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari o, anche potenzialmente, turbativi per il mercato, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Contemperando l'esigenza della trasparenza sugli atti con quella della tutela della riservatezza e della dignità delle persone fisiche, anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene altresì consentito l'accesso alla documentazione nei limiti stabiliti dall'articolo 22, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da ogni sua determinazione attuativa.

Secondo tale disposto, il requisito per l'accesso agli atti risiede in un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

CAPO II

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione, i costi di funzionamento e di gestione

Art. 5

Organizzazione

L'ENPAPI - Fondazione di diritto privato che è stata costituita ed agisce in forza delle norme contenute nei Decreti Legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 - gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ed opera nel rispetto dei principi stabiliti e nei limiti fissati in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta, per come stabilito all'art. 38 della Costituzione e, in tale ambito, impronta la propria organizzazione ai principi di imparzialità e trasparenza.

L'ENPAPI si impegna quindi a pubblicare ed aggiornare annualmente le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati anche dai documenti normativi di riferimento, secondo le modalità ed i termini fissati nel presente Codice.

L'ENPAPI pubblica annualmente le seguenti informazioni relative ai componenti degli Organi, ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti:

- a) il curriculum vitae;

b) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica corrisposti dall'Ente.

Sono altresì pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) alla descrizione degli uffici, le competenze e le risorse umane a disposizione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti o dei quadri responsabili dei singoli uffici;
- b) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- c) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il singolo iscritto possa rivolgersi per qualsiasi richiesta.

Art. 6

Personale

L'ENPAPI pubblica, aggiornandoli annualmente, i dati aggregati sulla consistenza del personale, specificando l'entità del contingente lavoratori con contratti a tempo determinato e le diverse tipologie di inquadramento contrattuale.

L'Ente pubblica e aggiorna annualmente i dati relativi alle spese sostenute per il personale, accompagnati da una relazione, con cui vengono esposti i risultati della relativa gestione.

Art. 7

Consulenze e collaboratori

In ottemperanza agli obblighi stabiliti dal presente Codice, l'ENPAPI pubblica e aggiorna annualmente le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di consulenza, o collaborazione, siano esse persone fisiche o persone giuridiche:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento di ogni incarico;
- b) il curriculum vitae o scheda della società;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

Art. 8

Servizi erogati

Ai fini dell'applicazione del principio di trasparenza connessa all'espletamento delle attività istituzionali, l'ENPAPI evidenzia, sul proprio sito istituzionale, i servizi erogati agli utenti, fornendo un prospetto, annualmente aggiornato, relativo ai dati numerici e alle informazioni statistiche inerenti il volume e le caratteristiche essenziali degli interventi messi in atto.

CAPO III

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai patrimoni ed agli investimenti

Art. 9

Prospetto informativo a valori correnti

L'ENPAPI provvede annualmente alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute, a valori correnti, e le indicazioni sul valore attuale netto delle passività connesse alle prestazioni istituzionali dell'Ente.

Art. 10

Documento sulla politica di investimento

L'ENPAPI provvede alla pubblicazione annuale, sul proprio sito istituzionale, di un documento esplicativo della politica di investimento che rappresenti la strategia finanziaria dell'Ente ed il profilo di rischio correlato agli obiettivi ed agli impegni previdenziali dello stesso.

Art. 11

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati in forma sintetica, aggregata e semplificata

L'ENPAPI pubblica annualmente i documenti relativi all'*asset allocation* strategica, nonché i dati relativi ai piani triennali investimento, ai piani di impiego, i dati relativi ai comitati interni consultivi e al comitato di investimento con i nominativi ed i curriculum dei componenti, nonché i nominativi dei gestori dei portafogli.

Le informazioni saranno rese disponibili in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

La trasparenza in materia di investimenti e patrimoni trova attuazione attraverso l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capo, nonché delle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.

CAPO VI

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati in materia di previdenza e assistenza

Art. 12

Bilanci tecnici delle gestioni previdenziali privatizzate

Al fine di garantire i principi di trasparenza e correttezza in materia di previdenza, l'ENPAPI assicura l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Codice anche attraverso la

pubblicazione annuale sul sito istituzionale del Bilancio tecnico e dei parametri utilizzati per la redazione dello stesso.

Art. 13

Obblighi di pubblicazione delle informazioni integrative

L'ENPAPI si impegna a pubblicare, ed aggiornare annualmente, sul proprio sito istituzionale i dati relativi all'ammontare dei contributi versati, alle prestazioni erogate nonché alle informazioni relative alla tempistica.

L'Ente assicura ai singoli iscritti l'accesso a informazioni integrative dettagliate anche relativamente ai tempi di erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché rendono nota la disciplina e la modulistica utili all'erogazione delle stesse.

CAPO V

Profili organizzativi

Art. 14

Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza, di seguito denominato anche solo "Responsabile", è assegnato al Direttore Generale dell'Ente. Il Responsabile assicura il rispetto del presente Codice e definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti, con particolare riferimento a coloro i quali operano in settori e svolgono attività, cui è necessario garantire il rispetto del principio di trasparenza.

Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate relativamente all'attività istituzionale di previdenza ed assistenza e all'utilizzo delle risorse.

Il Responsabile garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto del presente Codice.

Il Responsabile riceve e raccoglie le segnalazioni, provenienti dagli iscritti relative ai casi di mancato, ritardato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, promuovendo misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi ed adottando ogni ulteriore misura e iniziativa di promozione della trasparenza.

Il Responsabile predispone una relazione illustrativa sul rispetto degli obblighi di cui al presente Codice da presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile è tenuto a segnalare le eventuali violazioni e inadempimenti al Consiglio di Amministrazione e agli eventuali organi di controllo interni così come individuati dall'Ente.

Art. 15

Sito istituzionale

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella *home page* del sito istituzionale è istituita un'apposita sezione denominata "Trasparenza amministrativa" al cui interno sono contenute le informazioni da pubblicare ai sensi della normativa che trova applicazione anche alle Casse di previdenza private, nonché i dati, le informazioni e i documenti di interesse degli iscritti all'ENPAPI, così come previsto nel presente Codice.

Art. 16

Formazione obbligatoria

L'ENPAPI, con cadenza periodica, anche in forma associata attraverso l'AdEPP, provvede alla formazione dei dipendenti con particolare riferimento a coloro i quali operano in settori e svolgono attività cui è necessario garantire particolari livelli di trasparenza, anche mediante l'organizzazione di seminari e convegni informativi sugli obblighi in materia di trasparenza nonché sui temi dell'etica e della legalità.

Art. 17

Disposizioni finali

Il presente Codice entra in vigore dal giorno stesso della sua approvazione in sede di Consiglio di Indirizzo Generale vincolando all'osservanza delle disposizioni in esso contenute tutti i dipendenti con inquadramento non dirigenziale, i dirigenti, i componenti degli Organi, nonché a seguito di adeguamento contrattuale gli eventuali consulenti e collaboratori.

La violazione degli obblighi scaturenti dall'applicazione del presente Codice costituisce irregolarità amministrativa valutabile ai fini di eventuali sanzioni disciplinari.